

	ALLEGATO "A" AL N.9810 DELLA RACCOLTA	
	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "OROSEI SOCCORSO"	
	Titolo I	
	Costituzione e scopi	
	Art.1 - Denominazione-sede-durata	
	1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in	
	avanti indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS"), re-	
	lative disposizioni attuative, e, per quanto dallo stesso non	
	previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e rela-	
	tive disposizioni di attuazione, è costituita l'Associazione	
	non riconosciuta denominata "OROSEI SOCCORSO", di seguito in-	
	dicata anche come "Associazione".	
	2. L'Associazione ha sede legale in Orosei, Via Sebastiano	
	Satta n. 52. L'eventuale variazione della sede legale nell'am-	
	bito del Comune di Orosei non comporta modifica statutaria,	
	salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva	
	comunicazione agli uffici competenti.	
	Essa opera nell'intero territorio nazionale ovvero all'estero.	
	L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.	
	3. L'Associazione ha durata illimitata.	
	4. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la	
	propria attività istituzionale ed associativa sui principi co-	
	stituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e	
	sull'attività di volontariato.	
	Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o	
	- 1 -	

	dell'indicazione cli "Organizzazione di Volontariato"	
	1. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la	
	locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) successiva-	
	mente e solo in costanza di eventuale iscrizione della stessa	
	nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) . A se-	
	guito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automa-	
	ticamente la seguente denominazione: "OROSEI SOCCORSO	
	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in sigla denominata "OROSEI	
	SOCCORSO O.D.V.". L'assunzione della nuova denominazione non	
	comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in	
	costanza di iscrizione al predetto Registro.	
	2. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associa-	
	zione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di Vo-	
	lontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrisponden-	
	za e nelle comunicazioni al pubblico.	
	Art.3 - Finalità	
	L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civi-	
	che, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'eserci-	
	zio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favo-	
	re di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 del CTS,	
	avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato	
	dei propri associati o delle persone aderenti agli enti asso-	
	ciati.	
	Finalità dell'associazione è di:	
	a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a	
	- 2 -	

	contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e	
	culturale;	
	b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare biso-	
	gni collettivi ed individuali attraverso i valori della soli-	
	darietà;	
	c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarie-	
	tà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della	
	collettività;	
	d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la parteci-	
	pazione attiva dei cittadini;	
	e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita	
	associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività	
	di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle	
	persone e della collettività;	
	f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel	
	settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civi-	
	le ed in quello della disabilità;	
	g) assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale,	
	cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili,	
	sociali e culturali;	
	collaborare con enti pubblici e privati e con altre associa-	
	zioni di volontariato ed enti del terzo settore per il prose-	
	guimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente	
	statuto.	
	4. Attività di interesse generale	

	1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le	
	seguenti attività di interesse generale:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, com-	
	mi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive	
	modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui al-	
	la legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016,	
	n.112, e successive modificazioni di cui all'art. 5, co.1,	
	letta del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo	
	svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa ri-	
	conducibili:	
	- trasporto sociale di anziani, diversamente abili, infermi e	
	di altre persone svantaggiate per disbrigo di pratiche buro-	
	cratiche;	
	- servizio di ritiro e consegna farmaci;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie di cui all'art. 5,	
	co.1, lett b del CTS che nel concreto si traducono nell'effet-	
	tivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stes-	
	sa riconducibili:	
	- servizio di trasporto disabili e anziani per visite mediche	
	o esami;	
	- servizio di trasporto infermi da e per gli ambulatori o i	
	presidi ospedalieri per dimissioni, visite programmate o esa-	
	mi;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presiden-	
	te del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato	
	- 4 -	

	nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successi-	
	ve modificazioni di cui all'art. 5, co.1, lett c del CTS che	
	nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle se-	
	guenti attività specifiche alla stessa riconducibili:	
	- servizio di trasporto sanitario e di soccorso in ambito di	
	Emergenza Urgenza;	
	- servizio di assistenza sanitaria di primo soccorso in occa-	
	sione di manifestazioni sportive, religiose e/o sociocultura-	
	li;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-	
	si della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazio-	
	ni, nonché le attività culturali di interesse sociale con fi-	
	nalità educativa di cui all'art. 5, co.1, lett . d del CTS	
	che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento del-	
	le seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:	
	- corsi di formazione di Operatori DAE, per associazioni, so-	
	cietà sportive, comunità e scuole, in collaborazione con enti	
	pubblici e privati;	
	- formazione e informazione sulla gestione delle emergenze di	
	tipo traumatico;	
	- formazione e informazione sulla cultura del volontariato e	
	del primo soccorso sia per la comunità che per le scuole, in	
	collaborazione con enti pubblici e privati;	
	- formazione e informazione sulle emergenze pediatriche rivol-	
	to a soccorritori, genitori, operatori del settore infanzia;	
	- 5 -	

	- realizzazione di progetti finalizzati all'installazione di	
	defibrillatori e formazione di operatori DAE;	
	e) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992,	
	n.225, e successive modificazioni di cui all'art. 5, co.1,	
	lett. y) del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo	
	svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa ri-	
	conducibili:	
	- interventi di assistenza alla popolazione colpita da calami-	
	tà naturali, quali alluvioni, frane, in collaborazione con en-	
	ti pubblici o del Terzo Settore.	
	- collaborazione con amministrazioni pubbliche per la redazio-	
	ne e gestione dei piani di emergenza comunali.	
	5. Attività diversa	
	1. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo	
	settore, anche attività diverse da quelle di interesse genera-	
	le, a condizione che esse siano secondarie e strumentali ri-	
	spetto alle attività di interesse generale e principali.	
	2. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Con-	
	siglio Direttivo, nel rispetto delle eventuali delibere	
	dell'assemblea dei soci in materia.	
	3. L'Associazione rispetta i criteri e i limiti stabiliti dal	
	Codice del Terzo Settore e dalle sue disposizioni attuative	
	in materia di svolgimento di tali attività.	
	6. Raccolta fondi	
	1. Per il perseguimento delle finalità sociali l'Associazione	
	- 6 -	

	potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi,	
	al fine di finanziare le proprie attività di interesse genera-	
	le, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui	
	all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decre-	
	ti attuativi dello stesso.	
	Titolo II	
	Norme sul rapporto associativo	
	Art.7 - Norme sull'ordinamento interno	
	1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a cri-	
	teri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei	
	di- ritti di tutti gli associati, le cariche associative sono	
	elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.	
	2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli as-	
	sociati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti	
	dell'Associazione.	
	Art .8 - Associati	
	1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisi-	
	che e le ODV le quali, riconoscendosi nelle finalità istitu-	
	zionali della stessa, intendano collaborare al loro rag-	
	giungi- mento. Possono, inoltre, far parte dell'Associazione	
	anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a	
	condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta	
	per cento del numero delle ODV associate.	
	2. Il numero degli associati non può essere inferiore a sette	
	persone fisiche o a tre Organizzazioni di Volontariato. Nel	
	- 7 -	

	caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero de-	
	gli associati divenisse inferiore a quanto indicato esso deve	
	essere integrato entro un anno.	
	3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non	
	può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando	
	in ogni caso il diritto al recesso.	
	4. È vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quo-	
	ta associativa.	
	Art. 9 - Procedura di ammissione	
	1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque vi abbia	
	interesse deve presentare domanda per iscritto al Consiglio	
	Direttivo, unico organo deputato a decidere sull'ammissione.	
	In tale domanda deve essere anche precisato che il richieden-	
	te si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e	
	dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che sa-	
	ranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.	
	2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto	
	entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda.	
	Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non di-	
	scriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le at-	
	tività di interesse generale svolte.	
	3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associa-	
	to entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed	
	è annotata nel libro degli associati.	
	4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato	
	- 8 -	

	e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30	
	{trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di es-	
	so l'interessato può proporre ricorso motivato all'Assemblea	
	ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione, mediante apposita istanza che deve es-	
	sere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o	
	altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prima as-	
	semblea utile deciderà in merito al ricorso. Al ricorrente de-	
	ve essere garantito in Assemblea il diritto al contradditto-	
	rio.	
	5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni	
	dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà geni-	
	toriale che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a	
	tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde	
	verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato mino-	
	renne.	
	Art.10 - Diritti e doveri degli associati	
	1. Gli associati hanno il diritto di:	
	a) partecipare alle Assemblee con diritto di voto, a condizio-	
	ne che siano iscritti nel libro degli associati da almeno 90	
	giorni;	
	b) elettorato passivo;	
	c) essere informati di tutte le attività ed iniziative	
	dell'Associazione, e di parteciparvi;	
	d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale di-	
	- 9 -	

	ritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consi-	
	glio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei	
	15 (quindici) giorni successivi. L'esame è esercitato presso	
	la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata	
	dal Consiglio Direttivo.	
	2. L'esercizio dei diritti sociali spetta fin dal momento	
	dell'iscrizione nel libro degli associati a condizione che	
	gli stessi siano in regola con l'eventuale versamento della	
	quota associativa; è fatta eccezione per l'esercizio del di-	
	ritto di voto in Assemblea che è disciplinato da apposito ar-	
	ticolo del presente Statuto.	
	3. Gli associati hanno il dovere di:	
	a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finali-	
	tà dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rappor-	
	ti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;	
	b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei	
	termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;	
	d) non svolgere attività che siano in contrasto con gli scopi	
	e il decoro dell'Associazione.	
	4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili	
	e non rivalutabili.	
	Art . 11 - Cause di cessazione del rapporto associativo	
	La qualità di associato si perde per:	
	- 10 -	

	a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni	
	momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta	
	al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;	
	b) esclusione per:	
	- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;	
	- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamen-	
	tari o delle deliberazioni degli organi sociali;	
	- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di	
	una certa gravità.	
	- mancato pagamento della quota sociale se prevista, entro 30	
	giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Diret-	
	tivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un ter-	
	mine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato	
	decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione secon-	
	do quanto previsto dal presente Statuto.	
	1. Il provvedimento motivato di esclusione, deliberato dal	
	Consiglio Direttivo deve essere comunicato per iscritto	
	all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla	
	sua assunzione. Contro di esso l'associato escluso può propor-	
	re ricorso all'Assemblea, entro e non oltre 15 (quindici)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso deve	
	essere presentato per il tramite del Consiglio Direttivo con	
	qualsia- si modalità idonea ad attestarne il ricevimento; sul	
	ricorso delibererà la prima Assemblea utile ovvero altra con-	
	vocata ad hoc, con priorità rispetto agli altri punti posti	
	- 11 -	

	all'ordine del giorno. Al ricorrente deve essere garantito il	
	diritto al contraddittorio. In ogni caso l'Assemblea dovrà te-	
	nersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.	
	Fino alla deliberazione dell'Assemblea il provvedimento di	
	esclusione rimane valido ed efficace.	
	2. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restitui-	
	zione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul	
	patrimonio dell'Associazione.	
	Titolo III	
	Norme sul volontariato	
	Art. 12 - Dei volontari e dell'attività di volontariato	
	1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse ge-	
	nerale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volon-	
	tariato dei propri associati o delle persone aderenti agli en-	
	ti associati.	
	2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finali-	
	tà dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la	
	propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, sen-	
	za fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fi-	
	ni di solidarietà.	
	3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i vo-	
	lontari, associati o non associati, che svolgono la loro atti-	
	vità in modo non occasionale.	
	4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari	
	contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	- 12 -	

	dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità	
	civile verso terzi.	
	5. L'attività del volontario non può essere retribuita in al-	
	cun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono esse-	
	re rimborsate le spese effettivamente sostenute e analitica-	
	mente documentate per l'attività prestata, previa autorizza-	
	zione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.	
	6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi	
	far- ma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con	
	ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il	
	volontario è associato o tramite il quale svolge la propria	
	attività volontaria.	
	7. Per quanto non previsto si applica l'art. 17 del CTS.	
	Art.13 - Dalla persona retribuita	
	1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avva-	
	lersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura,	
	esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funziona-	
	mento e comunque nel rispetto del CTS.	
	Titolo IV Organi sociali	
	Art.14 - Organi dall'Associazione	
	1. Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) l'organo di controllo, ove costituito ai sensi	
	dell'art. 30	
	- 13 -	

	del Codice del Terzo settore;	
	2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei	
	membri dell'organo di controllo, non può essere attribuito al-	
	cun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente so-	
	stenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello	
	svolgimento della funzione.	
	3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun	
	modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di	
	massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e pas-	
	sivo.	
	Art. 15 - L'Assemblea degli associati: composizione,	
	modalità di convocazione e funzionamento	
	1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è com-	
	posta da tutti gli associati in regola con il versamento del-	
	la eventuale quota associativa annuale.	
	2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assem-	
	blea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante	
	delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contene-	
	re l'indicazione del delegante e del delegato.	
	3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Diret-	
	tivo, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno	
	una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di	
	esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:	
	a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del	
	Consiglio Direttivo;	

	b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Diretti-	
	vo da almeno 1/5 un quinto degli associati.	
	c) per deliberare sui ricorsi avverso l'esclusione degli asso-	
	ciati;	
	Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve prov-	
	vedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svol-	
	gersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.	
	Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei ter-	
	mini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve proce-	
	dere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assem-	
	blea.	
	4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati	
	con modalità che ne attestino l'intervenuta ricezione almeno	
	20 (venti) giorni prima della data della riunione. L'avviso	
	deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di	
	seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del	
	giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve tenersi non	
	meno di 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.	
	5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante	
	videoconferenza, sempre che sia possibile identificare tutti	
	i partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussio-	
	ne in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alle	
	votazioni. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui	
	si trovano congiuntamente il Presidente e il Segretario, onde	
	- 15 -	

	consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul re-	
	lativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il	
	collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presiden-	
	te o da colui che ne fa le veci; le decisioni assunte fino al-	
	la sospensione saranno valide.	
	6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazio-	
	ne o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato	
	no- minato in sede di riunione assembleare.	
	7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono	
	riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Se-	
	gretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verba-	
	le è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazio-	
	ni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.	
	8. Le deliberazioni, prese in conformità delle leggi e del-	
	lo statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissen-	
	zienti.	
	Art.16 - Assemblea ordinaria: competenza a quorum.	
	1. L'assemblea ordinaria:	
	a) approva il bilancio di esercizio, su proposta del Consi-	
	glio Direttivo;	
	b) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di	
	attività, su proposta del Consiglio Direttivo;	
	c) approva l'eventuale bilancio sociale, su proposta del	
	Consiglio Direttivo;	
	d) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;	
	- 16 -	

	e) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo,	
	ove costituito;	
	f) nomina e revoca i componenti dell'organo di revisione,	
	ove costituito;	
	g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	h) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di	
	adesione e di esclusione dall'Associazione;	
	i) approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto	
	e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo	
	per il funzionamento dell'Associazione;	
	j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e	
	promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;	
	k) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del	
	giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Diret-	
	tivo o da altro organo sociale;	
	l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamen-	
	te costituita con la presenza della metà più uno degli asso-	
	ciati; in seconda convocazione è validamente costituita qua-	
	lunque sia il numero degli associati presenti.	
	3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a	
	maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima	
	che in seconda convocazione.	

	Art.17 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	
	1. L'Assemblea straordinaria:	
	a) delibera sulle proposte di modifica dell'atto costituti-	
	vo e dello Statuto;	
	b) delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fu-	
	sione o scissione dell'Associazione.	
	2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria	
	in prima convocazione è validamente costituita con la presen-	
	za di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con	
	il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli	
	associati; in seconda convocazione è validamente costituita	
	con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e	
	delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presen-	
	ti.	
	3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione	
	del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in	
	prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di	
	almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si appli-	
	ca anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Asso-	
	ciazione.	
	Art.18 - L'Assemblea degli associati: regole di voto	
	1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.	
	2. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assem-	
	blea da altro associato mediante delega scritta. Ciascun asso-	
	ciato può rappresentare sino a un massimo di 3 (tre) associa-	
	- 18 -	

	ti.	
	3. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati	
	che sono iscritti da almeno 90 giorni nel libro degli as-	
	sociati, a condizione che siano in regola con il versamento	
	della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che	
	non sono iscritti da almeno 90 giorni nel libro degli associa-	
	ti possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, e	
	non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.	
	4. Il diritto di voto degli associati minori di età viene	
	esercitato da chi ne esercita la potestà genitoriale e la	
	con- vocazione dovrà pervenire sia all'associato che ai	
	primi. Il minore di età ha comunque diritto di partecipare	
	all'assemblea e di prendere la parola. Il minore d'età non go-	
	de del diritto di elettorato passivo nemmeno per il tramite	
	dell' esercente la potestà genitoriale.	
	5. Per le votazioni si procede normalmente con voto	
	palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia ri-	
	chiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione	
	delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni ri-	
	guardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio	
	segreto.	
	Art.19 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in ca-	
	rica	
	1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo	
	dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati	
	- 19 -	

	in regola con il versamento della eventuale quota	
	associativa, ed è composto da un minimo di 3 (tre) membri,	
	compreso il Presidente e fino a massimo di 9 (nove) membri .	
	I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'at-	
	to costitutivo.	
	2. Possono essere eletti quali componenti il Consiglio Di-	
	rettivo solo persone fisiche associate ovvero indicate tra i	
	propri associati dagli enti associati.	
	3. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato deca-	
	de dalla carica, 'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o	
	chi è stato condannato ad una pena che importa	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'in-	
	capacità ad esercitare uffici direttivi.	
	4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rie-	
	leggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del	
	mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del	
	nuovo Consiglio Direttivo.	
	Art . 20 - Il Consiglio Direttivo: regole di convoca-	
	zione, di funzionamento e di voto	
	1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni	
	qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richie-	
	sta da un numero di Consiglieri non inferiore a 1/3 (un ter-	
	zo), con arrotondamento per eccesso.	
	2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il qua-	
	le deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni	
	- 20 -	

	prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la	
	data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.	
	3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispet-	
	to dei termini di preavviso , saranno ugualmente valide le	
	adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.	
	4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante vi-	
	deo-conferenza secondo le stesse modalità previste per	
	l'Assemblea.	
	5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o,	
	in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è	
	presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti .	
	6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente co-	
	stituite quando è presente la maggioranza dei suoi	
	componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza	
	dei presenti. Non sono ammesse deleghe.	
	7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei	
	casi di votazioni riguardanti le persone, caso in cui si pro-	
	cede mediante il voto a scrutinio segreto.	
	8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito ver-	
	bale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò	
	appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel "Libro	
	delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo", con- servato nella sede dell'Associazione.	
	Art.21 - Competenze del Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri	
	- 21 -	

	per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associa-	
	zione, e in particolare ha il compito di:	
	a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'ap-	
	provazione dell'Assemblea;	
	b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di	
	attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	d) nomina il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio	
	Direttivo;	
	e) eleggere il Segretario del Consiglio Direttivo	
	f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e	
	sull'esclusione degli associati;	
	g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il fun-	
	zionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea;	
	h) decidere l'eventuale quota associativa annuale e il suo	
	ammontare;	
	i) convocare l'Assemblea;	
	j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro	
	con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti	
	esterni;	
	k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'ur-	
	genza dal Presidente;	
	l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;	
	- 22 -	

	m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse	
	ex art. 6 CTS, e documentarne il carattere secondario e stru-	
	mentale rispetto alle attività di interesse generale;	
	n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attri-	
	buito dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dall'As-	
	semblea e dal CTS;	
	o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure ne-	
	cessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre	
	che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione,	
	secondo quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti in-	
	terni, dal CTS ovvero deliberato dall'Assemblea;	
	p) amministrare i fondi dell'Associazione per la stretta	
	attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'Associa-	
	zione stessa, secondo le norme di Legge.	
	2. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei	
	libri sociali e esegue i compiti delegati dal Consiglio Diret-	
	tivo o dal Presidente nell'ambito delle rispettive	
	competenze.	
	Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Con-	
	siglio Direttivo	
	1. La carica di Consigliere si perde per:	
	a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta	
	al Consiglio Direttivo;	
	b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;	
	c) sopraggiunte cause di incompatibilità (interdizione,	
	- 23 -	

	inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi);	
	d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste da apposito articolo del presente Statuto.	
	2. Nel rispetto anche di quanto prescritto dall'art. 26 del CTS qualora uno o più Consiglieri cessino dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo provvede alla temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria che dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita. Ove detta assemblea non dovesse deliberare, dovrà essere convocata una nuova assemblea con la massima urgenza consentita, e così a seguire.	
	3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, con approssimazione per eccesso, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso in cui questi non voglia o possa provvedere, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria con la massima urgenza consentita, per procedere all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, quelli cessati rimangono in carica per	

	l'attività di ordinaria amministrazione, eccezion fatta per	
	l'ipotesi in cui la cessazione derivi da revoca per giusta	
	causa, nel qual caso si procede alla sua temporanea sostitu-	
	zione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea	
	all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a se-	
	guire. Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo non venisse	
	ripristinato nella sua totalità entro 3 mesi, si procederà al-	
	lo scioglimento dell'Associazione.	
	4. Ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare	
	venga meno, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima	
	urgenza consentita per l'elezione del nuovo Consiglio Diretti-	
	vo.	
	Art.23 - XI Presidente: poteri e durata in carica	
	1. Il Presidente coincide col Presidente del Consiglio Di-	
	rettivo, è il legale rappresentante dell'Associazione e la	
	rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.	
	2. Il Presidente ha la responsabilità generale della condu-	
	zione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particola-	
	re ha il compito di:	
	a) sottoscrivere gli atti e i documenti che impegnano l'As-	
	sociazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;	
	b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea	
	e del Consiglio Direttivo previa verifica della loro legitti-	
	mità;	
	c) adottare, in caso di necessità e urgenza,	
	- 25 -	

	provvedimenti, sottoponendoli, entro 15 (quindici) giorni, alla	
	ratifica da parte del Consiglio Direttivo;	
	d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il	
	Consiglio Direttivo.	
	3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene	
	sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimen-	
	to di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire	
	espressa delega ad altro Consigliere.	
	Art.24 - L'organo di controllo: composizione , durata in cari-	
	ca e funzionamento	
	1. L'organo di controllo, qualora nominato per obbligo di	
	legge, può essere collegiale, composto da 3 (tre) membri,	
	eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli	
	associati., ovvero in forma monocratica. Almeno uno dei suoi	
	membri deve essere in possesso dei requisiti di cui	
	all'art.2397, c.2, del Codice civile.	
	2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni	
	ed è rieleggibile. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto	
	previ- sto dall'art. 30, co. 3 del CTS e in tutti i casi in	
	cui cessi l'obbligatorietà di prevederlo, quello in carica de-	
	cade automaticamente	
	3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.	
	4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige ver-	
	bale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle	
	adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nel-	
	- 26 -	

	la sede dell'Associazione.	
5.	Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o	
	più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico	
	prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzio-	
	ne degli stessi tramite una nuova elezione da parte	
	dell'Assemblea.	
6.	I membri dell'organo di controllo, a cui si applica	
	l'art .2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed	
	esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.	
	Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno	
	dell'Associazione.	
	Art.25 - Competenze dell'organo di controllo	
1.	All'Organo di controllo sono attribuiti i compiti indi-	
	cati nel 'art. 30, commi 6 e 7 del Codice del Terzo settore.	
	In particolare, lo stesso deve:	
a)	vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche	
	con riferimento alle disposizioni del D.Lgs .n. 231/2001, qua-	
	lora applicabili;	
b)	vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo con-	
	creto funzionamento;	
c)	esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza del-	
	le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avu-	
	to particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artico-	

	li 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;	
	d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato re-	
	dato in conformità alle linee guida ministeriali di cui	
	all'art .14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale	
	dà atto degli esiti di tale monitoraggio;	
	e) partecipare alle riunioni dell'Assemblea afferenti alle	
	materie relative ai propri compiti; può partecipare, senza di-	
	ritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo laddove	
	convocato.	
	2. Nei casi previsti dall'art.31, c. 6, del Codice del Ter-	
	zo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la re-	
	visione legale dei conti, ove composto da revisori legali	
	iscritti nell'apposito registro.	
	3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla docu-	
	mentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espleta-	
	mento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere	
	ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere	
	ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni socia-	
	li o su determinati affari.	
	Art.26 - Revisione legale dei conti	
	1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.30 c.6 del CTS,	
	nei casi previsti dall'art. 31 del CTS è fatto obbligo di no-	
	minare un revisore legale dei conti o una società di revisio-	
	ne legale iscritti nell'apposito registro; gli stessi devono	
	possedere caratteristiche di indipendenza ed esercitare le lo-	
	- 28 -	

	ro funzioni in modo obiettivo, imparziale e non possono rico-	
	prire cariche all'interno dell'associazione.	
	2. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto	
	dall'art. 31, co. 2 del CTS e in tutti i casi in cui cessi	
	l'obbligatorietà di prevedere l'organo di revisione, quello	
	in carica decade automaticamente secondo quanto previsto da-	
	gli eventuali accordi contrattuali stipulati.	
	Art.27 - Responsabilità	
	1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondo-	
	no, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e soli-	
	dalmente le persone che hanno agito in nome e per conto	
	dell'Associazione.	
	2. I membri del Consiglio Direttivo, i direttori generali,	
	i componenti dell'organo di controllo e di revisione, rispon-	
	dono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fon-	
	datori, degli associati e dei terzi, ai sensi dell'art. 28	
	del CTS.	
	Titolo V	
	I libri sociali	
	Art.28 - Libri sociali e registri	
	1. L'Associazione deve tenere, oltre le scritture prescritte	
	negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del CTS, i libri sociali	
	obbligatori per legge e, in particolare:	
	a) il libro degli associati o aderenti;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell	
	- 29 -	

	'Assemblea;	
	e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consi-	
	glio Direttivo;	
	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'orga-	
	no di controllo, qualora questo sia stato nominato;	
	e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'orga-	
	no di revisione, qualora questo sia stato nominato;	
	f) registro dei volontari.	
	Titolo VI	
	Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di eser-	
	cizio.	
	Art . 29 - Destinazione del patrimonio ed assenza di	
	scopo di lucro	
	1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventua-	
	li ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è	
	utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività	
	statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili	
	ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a	
	fon- datori, associati, lavoratori e collaboratori, ammini-	
	stratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel	
	caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento indi-	
	viduale del rapporto associativo.	
	Art . 30 - Risorse economiche	
	- 30 -	

	1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funziona-	
	mento e per lo svolgimento delle proprie attività da fonti	
	di- verse quali:	
	a) quote associative;	
	b) contributi pubblici e privati;	
	c) donazioni e lasciti testamentari;	
	d) rendite patrimoniali;	
	e) attività di raccolta fondi;	
	f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche ammi-	
	nistrazioni;	
	g) rimborso delle spese effettivamente sostenute e documen-	
	tate per l'attività di interesse generale prestata, salvo che	
	tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumen-	
	tale nei limiti di cui all'articolo 6 del CTS;	
	h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Ter-	
	zo settore e di altre norme in materia.	
	Art. 31 - Bilancio cli esercizio	
	1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.	
	2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve	
	procedere alla formazione del bilancio di esercizio.	
	3. Detto bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea or-	
	dinaria che a tal fine dovrà essere convocata entro 120 (cen-	
	toventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, al fine di con-	
	sentirne il deposito nella piattaforma telematica RUNTS entro	
	i termini stabiliti dal CTS e relative norme di attuazione.	
	- 31 -	

	3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la	
	sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assem-	
	blea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, pre-	
	via richiesta scritta, potrà prenderne visione .	
	Titolo VII	
	Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	
	Art .32 - Scioglimento/estinzione e devoluzione del patrimonio	
	1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assem-	
	blea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre	
	quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convoca-	
	zione.	
	2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche	
	uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patri-	
	monio residuo.	
	3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio re-	
	siduo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui	
	all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione im-	
	posta dalla legge, ad ANPAS NAZIONALE che lo destinerà ad ini-	
	ziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha ope-	
	rato l'associazione sciolta o ad altri enti del Terzo settore	
	secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale com-	
	petente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.	
	Titolo VIII	
	Disposizioni finali	
	Art.33 - Norme di rinvio	
	- 32 -	

[illegible]

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente

Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore, le disposi-

zioni attuative dello stesso, e, per quanto dallo stesso non

previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e rela-

tive disposizioni di attuazione.

Marco DESSENA

Luca PINNA notaio

Certifico io sottoscritto **Dottor Luca Pinna**, Notaio in Olbia,
che la presente copia in _____ pagine, è conforme
all'originale, per uso
Olbia,